

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 267/2000, che attribuisce al Sindaco competenze di assicurare il coordinamento e l'organizzazione degli orari degli esercizi pubblici nell'intero territorio comunale al fine di armonizzare gli stessi orari con le esigenze complessive generali dell'utenza;

RAVVISATA la urgente ed irrevocabile necessità per migliorare la regolamentazione del traffico nel centro abitato, è necessario fissare gli orari di vendita nonché determinare i giorni della settimana per esercitare il commercio in forma itinerante sulle strade consentite nel comune di Carpino e gli orari di vendita per il mercato quindicinale nelle zone assegnate;

ATTESO che il presente provvedimento risulta funzionale a migliorare la fluidità del traffico, riducendo, durante lo svolgimento dell'esercizio del commercio in forma itinerante, l'inevitabile turbativa alla circolazione e di assicurare un'offerta di sosta temporanea sulle strade consentite, per effettuare la vendita;

ORDINA

1) L'esercizio del commercio in forma itinerante di prodotti alimentari e non alimentari è vietato nelle seguenti strade: **Piazza del Popolo; Via Mazzini da Piazza del Popolo- incrocio Via Europa; Via Roma fino al Piazzale La Rotonda; Via della Repubblica fino all'altezza delle scuole; Corso Vittorio Emanuele (escluso Largo la Villa; Via Padre Pio fino all'altezza delle scuole; Via Matteotti – incrocio con Via Sapri; Via Cavour e Via Maestra; Via Sapri;**

2) Nelle altre strade ricadenti nel comune di Carpino è consentito la vendita in forma itinerante, di prodotti alimentari e non alimentari, **dalle ore 7,30 alle ore 13,00**, limitatamente ai giorni di **martedì, giovedì e sabato** di ogni settimana, esclusi giorni festivi e domenicali;

3) Durante l'attività di vendita in forma itinerante non è consentito utilizzare megafoni che arrecano disturbo alla cittadinanza.

4) L'orario per l'attività di vendita al dettaglio nel mercato quindicinale che si svolge ogni 15 giorni del mese, è fissato nella fascia oraria compresa **dalle 7,00 alle 13,00** e l'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi, per assenza del titolare di posteggio in concessione, può essere disposta entro le ore **8,00**, onde consentire agli spuntisti il montaggio delle bancarelle osservando l'ordine cronologico della graduatoria;

5) per il mercato coperto, per motivi di igiene e sanità pubblica, l'orario di vendita è compresa **dalle 7,00 alle 13,00**, fatte salve l'applicazione di altre disposizioni previste dall'ordinanza vigente, con obbligo di esporre, in luogo ben visibile ed in modo tale che sia leggibile dagli utenti, un cartello che indica il disposto orario di apertura e di chiusura del mercato coperto comunale;

6) Nel caso di manifestazioni, eventi, iniziative, sagre o feste e fiere promosse o organizzate in ambiti urbani (vie o piazze ben definite) possono essere autorizzate, previa valutazione dei programmi e della loro valenza economico-sociale, ulteriori protrazioni di orario o aperture straordinarie per gli esercizi commerciali e pubblici esercizi ubicati in detti ambiti;

7) Analoghe deroghe possono essere concesse in occasione di iniziative che, direttamente promosse dall'Amministrazione Comunale, sono finalizzate alla riqualificazione ambientale e sociale del territorio anche del centro storico (manifestazioni popolari e folcloristiche);

8) In occasione degli eventi della festa patronale, previa programmazione da parte dell'amministrazione, sulle strade o piazze ben definite sarà possibile allocare bancarelle degli operatori settore alimentare e non alimentare, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e del rilascio di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico di utilizzo del posteggio;

9) Inoltre, in occasione degli altri eventi, previa programmazione da parte dell'amministrazione sarà possibile allocare bancarelle degli operatori settore alimentare e non alimentare il cui numero dovrà essere determinato in base all'ampiezza dello spazio disponibile in loco;

10) Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, qualora non disciplinate diversamente dalle leggi dello Stato e della Regione, saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €25,00 ad un massimo di €500,00, secondo le procedure previste dalla legge 24 Novembre 1981, n. 689, fatto salvo il deferimento all'Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato;

11) Le violazioni previste dalla sopra richiamata legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 – codice del commercio, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €500,00 a €3.000,00. Si applica per determinare la sanzione la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981;

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si rinvia alle vigenti disposizioni Statali, Regionali e Comunali nonché alle sanzioni previste dalla Legge Regionale 16 Aprile 2015, n.24.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata sul sito Web-online di questo Comune e si intende come notifica ai titolari delle attività;
- di trasmettere, con valore di notifica, copia del presente provvedimento, per accertamenti, controllo, vigilanza e per il seguito di rispettiva competenza, in favore:

- ☞ del Comando Stazione Carabinieri di Carpino;
- ☞ del locale Comando di Polizia Municipale.

Si avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei modi e nei termini disciplinati dall'articolo 2 e seguenti della legge 06 Dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199;

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Dott. **Donato Laera**



IL SINDACO
Dott. **Rocco Di Brina**

0/0

PERVENUTE E REGISTRATE IL 13 APR 2018



COMUNE DI CARPINO (FG)
N. 248 / 1 / 18 REG. CRON.
A.P.C. - ONLINE
DAL 13-4-18 PER GG. 30



IL MESSO COMUNALE


